

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2439

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBANELLA, AMODDIO, IACONO, ZAPPULLA**

Riapertura del termine previsto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per il passaggio di area o di disciplina del personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale

*Presentata il 9 giugno 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 296 del 2006 è stato avviato un percorso di contenimento della spesa pubblica riservando particolare attenzione alla spesa per il personale dipendente. Specificamente per il Servizio sanitario nazionale si è individuato il limite di spesa non superabile fissato dal valore delle retribuzioni erogate nell'anno 2004 ridotto dell'1,4 per cento al netto dei rinnovi contrattuali.

Ad oggi tale limite di spesa è stato confermato dalle successive legge finanziarie e di staticità con integrazioni successive volte al contenimento delle spese per il personale a tempo determinato, per le consulenze *et similia*.

Il processo di rimodulazione e di riduzione della spesa sanitaria è continuato con la *spending review* e con il decreto Balduzzi, che interviene su una delle variabili strutturali (la consistenza delle do-

tazioni organiche) che originano i maggiori costi del Servizio sanitario nazionale, prevedendo una riduzione del 20 per cento del numero di posizioni dirigenziali e del 10 per cento del numero delle posizioni afferenti il comparto.

Tali azioni devono essere intraprese dalle singole aziende sanitarie in coerenza con la programmazione sanitaria delle regioni e devono permettere, ove necessario, l'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 33) o delle misure dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il richiamato quadro normativo, pertanto, rende necessario effettuare una ricognizione del personale in servizio, valutare la capienza della dotazione organica rispetto alle presenze effettive e in caso di esubero attivare procedure quali la ricollo-

cazione interna aziendale, la ricollocazione in ambito provinciale o regionale ovvero il prepensionamento.

Non può non rilevarsi che la riduzione dei posti effettivamente disponibili (contrazioni dotazione organiche, blocco del *turnover*) ha acuito il fenomeno della dichiarazione di esubero e ha ulteriormente creato una sorta di corto circuito all'interno del sistema sanitario in quanto, ove sia acclarato l'esubero, sono sospese le procedure di reclutamento.

L'unica effettiva valvola di sfogo è rappresentata, quindi, dalle cessazioni per pensionamento.

Per quanto specificamente previsto per la dirigenza medica si rileva che la procedura di ricollocazione interna è possibile attraverso la ricognizione del personale per disciplina di specializzazione e verificata la sussistenza di posti in dotazione organica disponibili di disciplina equivalente o equipollente ai sensi della vigente normativa si procede alla riallocazione interna.

Una peculiarità ulteriore è rappresentata da una prassi consolidata all'interno delle aziende sanitarie che negli anni ha permesso l'allocazione con specifico provvedimento di singoli dirigenti medici in

unità operative o strutture che non permetterebbero però di considerare la disciplina di effettivo esercizio della professione né equivalente, né equipollente.

Tale prassi ha portato al consolidamento di posizioni lavorative definibili come « fuori posto », che oggi evidenziano un esubero puro di difficile riassorbimento e la cui ricollocazione (solo esterna o per prepensionamento) ha dirette conseguenze sulla capacità di rispondere ai fabbisogni di prestazioni sanitarie.

L'applicazione delle disposizioni e delle azioni previste dalla normativa vigente, senza un correttivo, comporterà che personale che ha maturato una considerevole esperienza ed è ancora altamente produttivo per il sistema non potrà più offrire il proprio contributo in maniera efficace.

Tutto ciò premesso, si ritiene utile proporre, in affiancamento alle misure già previste dalla normativa e al fine di rendere più efficiente ed equo il processo di riduzione dei contingenti del personale della dirigenza medica, in via assolutamente eccezionale e per un periodo non superiore a sei mesi l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 della legge n. 401 del 2000.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario nazionale, comprese le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in caso di necessità aziendale, possono applicare al personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale la procedura di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.



\*17PDL0059620\*